Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore Attività Formativa

APPRENDISTATO
2008

INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE

- **degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997**
- **degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003**

Provvedimento di transizione tra il "vecchio" e il "nuovo" apprendistato
in attesa della piena attuazione della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla

"Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato"

Atto regionale di indirizzo, ai sensi della legge regionale 26/04/2000 n. 44

Deliberazione della Giunta regionale n. 20 –8054 del 21/01/2008

INDICE

PARTE I

GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE
TRA IL "VECCHIO" E IL "NUOVO" APPRENDISTATO

Premessa …….…**3**

Sezione 1 - Finalità …….…….**4**

Sezione 2 - Quadro normativo …….**5**

Sezione 3 - Azioni ammissibili al finanziamento …….….. **6**

Sezione 4 - Destinatari delle attività di formazione ……**6**

Sezione 5 - Risorse finanziarie ……**6**

Sezione 6 - Costi ammissibili ……..**7**

Sezione 7 - Tipologie di assunzione degli apprendisti e caratteristiche delle imprese ai fini dell'erogazione della formazione formale …….…..**7**

Sezione 8 - La formazione formale per gli apprendisti assunti ……..**8**

- ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 da imprese prive di capacità formativa

Sezione 9 - La formazione formale per gli apprendisti assunti ……...**9**

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 da imprese con totale capacità formativa

Sezione 10 - La formazione formale per gli apprendisti assunti ……**9**

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 da imprese con parziale capacità formativa

Sezione 11- Contenuti delle attività formative per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
……**10**

Sezione 12 - Disposizioni finali …… **10**

PARTE II

ATTI REGIONALI DI INDIRIZZO
2002-2007

Apprendistato 2002 - 2003 ……**11**

Apprendistato 2003 - 2004 ……**21**

Apprendistato 2004 - 2005 …….....**22**

Apprendistato 2005 - 2006 …….....**25**

Apprendistato 2007…….……....**26**

PARTE I
GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE TRA IL "VECCHIO" E IL "NUOVO" APPRENDISTATO

Premessa

La Regione Piemonte con la legge regionale del *26 gennaio 2007, n. 2* ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato stipulato ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*).
La legge è impostata secondo principi di delegificazione e di semplificazione. In essa sono infatti indicati i principi generali a cui lo sviluppo dell'azione formativa del contratto di apprendistato dovrà ispirarsi.
Tutti gli aspetti gestionali ed operativi sono rinviati a successivi provvedimenti della Giunta regionale.
Sulla base dei principi indicati nella legge la Giunta regionale ha articolato il proprio intervento in fasi successive.
Con un primo provvedimento deliberativo (*DGR n. 66-6528 del 23/07/2007),* assunto a seguito di "Intesa con le parti sociali", sono stati individuati gli indirizzi relativi alle procedure, agli strumenti e alle modalità per:

1. la redazione del piano formativo individuale (generale e di dettaglio);
2. la descrizione dei profili formativi;
3. la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato, il rilascio delle qualifiche professionali e le relative modalità di registrazione nel Libretto formativo del cittadino;
4. la formazione del tutore aziendale finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle varie tipologie di contratto di apprendistato e alle modalità di erogazione della formazione formale;
5. l'individuazione dei requisiti dell'impresa con "capacità formativa" ai fini della certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato professionalizzante (art. 49 d.lgs. n. 276/2003).

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con propria *determinazione n. 73 del 02/11/2007* ha approvato, in attuazione della *deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007*, il documento contenente le *"Disposizioni operative"* ai fini dell'utilizzo degli strumenti sopra indicati secondo i tempi e le modalità previste nel citato provvedimento.

Con successivi atti della Giunta, assunti di intesa con le parti sociali e le Province piemontesi, saranno definiti, in coerenza con i principi indicati nella legge regionale n. 2/2007, gli indirizzi indicativi per l'erogazione della formazione formale rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.

In attesa di detti indirizzi, e in considerazione del fatto che non tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno applicato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 276/2003, la Giunta regionale ritiene necessario garantire continuità all'offerta formativa in apprendistato per l'anno 2008 mediante l'adozione del presente provvedimento di transizione tra il "vecchio" e il "nuovo" apprendistato, in osservanza della contestuale operatività dei due strumenti legislativi[1].

[1] legge n. 196/97, art.16, e d.lgs. n. 276/03, art. 49.

Sezione 1

FINALITÀ

Il presente atto definisce gli indirizzi per la gestione dell'offerta di formazione formale rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 16 della legge n. 196/1997 presso imprese che dispongono di unità locali sul territorio regionale.

L'azione formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 si realizza solo per alcuni aspetti in modo coordinato con le modalità operative definite dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con Determinazione n. 73 del 02/11/2007. Si intende tuttavia garantire, anche per questa tipologia contrattuale, un'offerta formativa il più possibile rispondente ai profili formativi individuati nei CCNL affinchè l'erogazione della formazione tenga in considerazione le specifiche del Piano formativo individuale dell'apprendista pur nei limiti di un'offerta formativa non organizzata secondo le caratteristiche dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.

La certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi in apprendistato e la successiva registrazione delle medesime nel Libretto formativo del cittadino saranno compiutamente disciplinate nel prossimo provvedimento della Giunta regionale che, in coerenza con la deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007, definirà le relative specifiche.

Per quanto concerne gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 si intende dare continuità all'offerta formativa in coerenza con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30-5318 del 19/02/2007: *"Attività formativa per l'Apprendistato 2007. Integrazione degli indirizzi assunti con le DGR n. 23-13127 del 26/07/2004 e 36-2853 del 15/05/2006 relativamente all'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997".*

La gestione dei Cataloghi provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato procede pertanto nel rispetto delle caratteristiche amministrative e gestionali indicate nei rispettivi Bandi provinciali.

Sono inoltre individuate le modalità per l'erogazione della formazione formale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, la cui operatività si conclude a seguito della definizione delle modalità di erogazione della formazione formale in attuazione della L.R. n. 2/2007.

Sezione 2
QUADRO NORMATIVO

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ed in particolare l'art. 16 che reca disposizioni in materia di apprendistato;

- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 contenente disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge sopra richiamata;

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" che disciplina tra l'altro l'apprendistato, individuando in particolare le seguenti tipologie di contratto:

  - apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48);
  - apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e trasversali e tecnico-professionali (art. 49);
  - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50);

- Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul nuovo contratto di apprendistato;

- Circolare 15 luglio 2005, n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato professionalizzante;

- Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato";

- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-5318 del 19/02/2007 *"Attività formativa per l'Apprendistato 2007. Integrazione degli indirizzi assunti con le DGR n. 23-13127 del 26/07/2004 e 36-2853 del 15/05/2006 relativamente all'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997"*.

- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007 Atto regionale di indirizzo "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2";

- Determinazione dirigenziale n. 73 del 02/11/2007 "Disposizioni operative in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007".

Sezione 3
AZIONI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Al fine di garantire l'immediata gestione dei presenti indirizzi, e tenuto conto della temporaneità dei medesimi, le azioni ammissibili al finanziamento sono quelle indicate nei Bandi provinciali dell'offerta formativa attualmente in fase di gestione.

Sezione 4
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

- Giovani e adulti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997.
- Giovani e adulti in età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, o giovani in possesso di qualifica professionale a partire dal diciassettesimo anno di età. Queste tipologie di destinatari devono essere necessariamente assunte con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49 d.lgs 276/2003).

Sezione 5
RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle azioni formative oggetto del presente atto di indirizzo è complessivamente pari a 15.000.000,00 di euro derivanti da risorse comunitarie.

POR-FSE 2007/2013 - Obiettivo 2 - Asse I - Adattabilità - Attività 5

Obiettivo specifico a)	**Attività 5**	**Categoria di spesa**
Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori	Formazione per la qualificazione sul lavoro (apprendistato professionalizzante) e per il conseguimento di una qualifica, di un diploma o di un titolo di formazione superiore da parte degli apprendisti	62

Il riparto tra le Province della dotazione di 15.000.000,00 di euro sarà definito con successivo provvedimento dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro secondo i seguenti criteri:

1) numero di apprendisti assunti nell'anno 2007;
2) numero di apprendisti avviati in formazione nell'anno 2007;
3) capacità di spesa delle rispettive dotazioni finanziarie già attribuite alle Province.

Sezione 6
COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili fanno riferimento ai Regolamenti comunitari n. 1081/2006 e n. 1083/2006 relativi al FSE e alla normativa nazionale e regionale vigente.

Sezione 7
TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI E CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FORMALE

Con riferimento al quadro normativo vigente a livello nazionale e regionale nonché a quanto previsto dai CCNL, le assunzioni in apprendistato possono essere effettuate:

- **ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997;**
- **ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003:**
  - *da imprese prive di capacità formativa;*
  - *da imprese con totale capacità formativa;*
  - *da imprese con parziale capacità formativa ovvero in possesso della capacità formativa per l'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.*

In coerenza con le tipologie di assunzione sopra indicate, possono essere individuate imprese:

1. **prive di capacità formativa** - che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 ;
2. **con totale capacità formativa -** che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e che hanno autocertificato, in osservanza di quanto previsto dalle Disposizioni operative approvate con determinazione n. 73 del 02/11/2007, la propria capacità formativa per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo;
3. **con parziale capacità formativa** - che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e che hanno autocertificato la propria capacità formativa per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

Le tipologie di assunzione in apprendistato sopra indicate e le caratteristiche delle imprese rispetto alla capacità formativa determinano quindi tre possibili modalità di erogazione della formazione formale così come descritte nelle successive Sezioni n. 8-9-10.

Sezione 8
LA FORMAZIONE FORMALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI
- ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997
- ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 da imprese prive di capacità formativa

Attualmente le assunzioni in apprendistato effettuate ai sensi all'art. 16 della legge n. 196/1997 sono in fase di diminuzione a causa della progressiva operatività della disciplina dell'apprendistato prevista dal d.lgs. n. 276/2003 in conseguenza del rinnovo dei CCNL delle varie categorie, tuttavia, nella nostra regione permane un significativo numero di apprendisti assunti ai sensi della legge sopra richiamata.

Pur assicurando la continuità dell'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi della legge n. 196/1997, la Giunta regionale adotta, in conformità con la deliberazione n. 30-5318 del 19/02/2007 e nel rispetto delle specifiche esigenze espresse dai territori provinciali, modalità di organizzazione dell'offerta formativa rispondenti a criteri di maggiore razionalizzazione ed economicità secondo i seguenti indirizzi di carattere generale:

1. l'accesso ai Cataloghi provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato può essere articolato con cadenze rispondenti alle specifiche esigenze di ciascuna Provincia;

2. l'offerta formativa deve essere prioritariamente organizzata per la realizzazione della prima annualità formativa secondo l'articolazione indicata nel successivo punto 3, pur nel rispetto delle specifiche esigenze dei territori provinciali;

3. l'offerta formativa deve essere organizzata nel rispetto del seguente ordine di priorità e fino alla concorrenza delle risorse disponibili per la realizzazione di corsi rivolti a:

    a) apprendisti con età inferire ai 18 anni privi di qualifica professionale;
    b) prevalenza di apprendisti con età superiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale;

    c) prevalenza di apprendisti in possesso di qualifica professionale, di diploma di scuola media superiore, di laurea.

Tenuto conto degli indirizzi sopra indicati, in questa fase di transizione la proposta formativa organizzata mediante i Cataloghi provinciali dell'offerta formativa è disponibile anche per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 da imprese prive di capacità formativa. La durata dell'attività formativa così come indicato dal citato d.lgs. è di almeno 120 ore per anno. L'organizzazione dell'offerta formativa deve essere rispondente alle caratteristiche del profilo formativo dell'apprendista.

Il valore del voucher per la copertura delle spese riferibili alla formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo è di euro 1.300,00. Restano invariate le modalità di riconoscimento dei preventivi di spesa e dei relativi consuntivi già individuate nei Bandi provinciali.

Sezione 9
LA FORMAZIONE FORMALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI
ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 da imprese con totale capacità formativa

Le Disposizioni operative approvate con Determinazione n. 73 del 02/11/2007 disciplinano, alla Sezione 2, le modalità di autocertificazione della "capacità formativa" dell'impresa.
In fase transitoria e in attesa della definizione degli indirizzi indicativi per l'erogazione della formazione formale agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, le imprese che hanno autocertificato la propria capacità formativa per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo, possono procedere alla realizzazione dei corsi della durata prevista dai rispettivi CCNL.

Stante l'attuale fase di transizione sono utilizzabili esclusivamente le procedure informatiche, secondo le modalità indicate sul sito della regione Piemonte (http://www.regione.piemonte .it/formaz/apprend/index.htm), per :

- l'autocertificazione della "capacità formativa" dell'impresa (Disposizioni operative - Sezione 2);
- la formazione del tutore aziendale (Disposizioni operative - Sezione 3);
- l'individuazione del profilo formativo nel Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato (Disposizioni operative - Sezione 4);
- la redazione del Piano formativo individuale generale (Disposizioni operative - Sezione 5).

L'erogazione della formazione formale presso l'impresa non prevede alcun onere finanziario a carico della Pubblica Amministrazione. La durata dell'attività formativa è di almeno 120 ore per anno. L'organizzazione dell'offerta formativa deve essere rispondente alle caratteristiche del profilo formativo dell'apprendista.

Sezione 10
LA FORMAZIONE FORMALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI
ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 da imprese con parziale capacità formativa

Le imprese con parziale capacità formativa, ovvero in possesso della capacità formativa per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo, possono usufruire dei Cataloghi provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato esclusivamente per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La durata dell'attività formativa, così come indicato nel d.lgs. n. 276/2003, è di almeno 120 ore per anno.

L'erogazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo può essere realizzata presso le strutture aziendali previa autocertificazione, da parte dell'impresa, della capacità formativa (Sezione 2 - Disposizioni operative approvate con determinazione n. 73 del 02/11/2007).
L'organizzazione dell'offerta formativa deve essere rispondente alle caratteristiche del profilo formativo dell'apprendista.

Il valore del voucher a copertura delle spese riferibili alla formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali della durata di 42 ore è di euro 455,00. Restano invariate le modalità di riconoscimento dei preventivi di spesa e dei relativi consuntivi già individuate nei Bandi provinciali.

Sezione 11
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

Con particolare riferimento agli apprendisti privi di scolarizzazione secondaria o di qualifica professionale che rappresentano circa il 50% delle assunzioni, i contenuti delle attività formative per l'acquisizione di competenze di base e trasversali debbono essere coerenti con le aree di insegnamento indicate dall'Unione Europea articolate nelle seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente:

- comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze scientifiche e tecnologiche;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

A queste competenze si aggiungono competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

Sezione 12
DISPOSIZIONI FINALI

Le modalità di gestione della formazione formale descritte nel presente atto sono da ritenere temporanee in attesa della prossima disciplina sull'organizzazione della formazione per l'apprendistato che sarà definita dalla Giunta regionale, di intesa con le parti sociali e le Province piemontesi, ai sensi della legge regionale n. 2/2007.

Resta inteso che, così come previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 art. 11 comma 2, sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi , le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del d. lgs. n. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto adotterà, d'intesa con le Province piemontesi, gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

PARTE II
ATTI REGIONALI DI INDIRIZZO
2002-2007

Sono di seguito riportati, per estratto, gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale nel periodo compreso tra gli anni 2002 - 2007 per la gestione delle attività formative in apprendistato.

APPRENDISTATO 2002-2003
D.G.R. n. 75 – 7234 del 30/09/2002

SEZIONE 1

Finalità delle azioni formative

Le tipologie di azioni previste dalla presente Direttiva sono finalizzate all'organizzazione e alla gestione della formazione esterna di persone in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dalla legge nazionale 24 giugno 1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni.

Le attività di formazione dovranno essere progettate nel rispetto delle durate previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro e dovranno inoltre tenere conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti";
- Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179, riguardante l'individuazione delle aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro;
- Decreto Interministeriale 16 maggio 2001 n. 152, sull'obbligo formativo;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 n. 22, "Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale".

La programmazione delle azioni potrà tener conto di modalità innovative sulla erogazione della formazione da realizzarsi in accordo tra i soggetti interessati fermo restando la compatibilità con la normativa di riferimento.

SEZIONE 2

Ambito di applicazione

Le modalità di gestione e finanziamento delle azioni formative e delle azioni ad esse collegate, indicate nella presente Direttiva, rientrano nell'ambito delle seguenti normative che ne disciplinano l'attuazione in ordine alle rispettive applicazioni:

- legge regionale 13 aprile 1995 art. 18 n. 63, sulle Direttive annuali;
- legge regionale 26 aprile 2000 art.li 75 – 76 – 77 n. 44, sulle funzioni della Regione e delle Province in ordine alla programmazione e gestione della formazione professionale;
- D.G.R. n. 15 – 4882 del 21/12/2001 sul conferimento alle Province di funzioni in materia di formazione professionale in applicazione della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44;
- legge nazionale 24 giugno 1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni.

SEZIONE 4

Tipologia delle Azioni

1 Azioni formative per gli apprendisti

Le attività di formazione professionale possono assumere configurazioni operative e organizzative diverse che dovranno comunque rientrare nell'ambito della seguente classificazione:

a) Corso strutturato per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee distinti nelle seguenti fasce:

Fascia 1 - apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.152);
Fascia 2 - apprendisti con più di 18 anni privi di titoli superiori o di qualifica professionale;
Fascia 3 - apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea.

Il corso dovrà essere presentato dagli operatori aventi titolo secondo le modalità previste dai rispettivi bandi provinciali e dovrà essere comprensivo del progetto didattico ed operativo, dell'indicazione delle strutture e degli strumenti utilizzati, del sistema di verifica dei risultati e del preventivo di spesa.
Si intende per corso strutturato una azione formativa modulare, secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179, strutturata specificamente per gruppi omogenei di apprendisti la cui durata è riferita ai massimali previsti dai rispettivi contratti nazionali di categoria.

b) Progetto formativo rivolto a gruppi di allievi con caratteristiche non omogenee per titolo di studio o per tipo di funzioni professionali. Questa tipologia di attività formativa è caratterizzata dalla massima flessibilità nella definizione dei percorsi formativi che si comporranno mediante un'offerta modulare ampia che consentirà la massima personalizzazione dei percorsi formativi fermo restando le disposizioni previste dai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179 e dal Decreto Interministeriale 16/05/2001 n. 152 sull'obbligo formativo.

La scelta della modalità "progetto formativo" dovrà in ogni caso garantire:

- l'avvio ai relativi percorsi formativi della totalità delle pre-iscrizioni indipendentemente dalla scolarità di appartenenza, dalle qualifiche di tendenza del contratto di apprendistato, dai contratti collettivi nazionali, dalla localizzazione territoriale;
- la definizione di un patto formativo tra il tutore aziendale, l'apprendista e l'Agenzia formativa;
- una composizione dei moduli, nel rispetto della normativa vigente, la cui somma corrisponda alle durate dei rispettivi contratti collettivi nazionali;
- la ricostruzione delle figure professionali realizzate all'interno del progetto formativo a conclusione dell'attività formativa.

Il progetto formativo garantisce dunque il massimo grado di flessibilità nella composizione del percorso formativo degli apprendisti anche in situazioni di elevata eterogeneità.
La progettazione didattica dovrà in ogni caso garantire uno standard di qualità adeguato prevedendo, dove necessario, fasi di formazione anche attraverso l'uso di laboratori adeguatamente attrezzati.

La tipologia dei progetti formativi dovrà essere ricondotta alle seguenti Aree di Attività:

1. Area Amministrativa
2. Area della Produzione
3. Area Commerciale
4. Altro

Le tre aree sono desunte dall'indagine nazionale sui fabbisogni formativi curata dall'Organismo Bilaterale Nazionale (OBNF) per la formazione professionale e adottate anche nella metodologia dell'indagine nazionale sui fabbisogni formativi dell'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato.

L'attuazione della modalità "progetto formativo" assume, per il suo elevato grado di innovatività, impianto e modalità gestionali di tipo sperimentale.

Tutti gli interventi formativi possono prevedere fasi di progettazione e realizzazione di formazione a distanza (FAD) finalizzate all'ottimizzazione dell'offerta formativa sul territorio.

La realizzazione di programmi di formazione a distanza dovrà, in ogni caso, essere adottata d'intesa con la Provincia di riferimento sulla base della presentazione di uno specifico progetto esecutivo. Le azioni formative in FAD dovranno essere svolte in sedi diverse dal luogo di lavoro e in locali e/o con strumentazioni adeguate. In via sperimentale i programmi di FAD potranno avere una durata massima di 40 ore.

Gli interventi formativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo", saranno rivolti esclusivamente ad apprendisti che non abbiano ancora frequentato attività formative in esercizio di apprendistato e a quegli apprendisti che abbiano concluso la prima annualità

formativa ai sensi della Direttiva 2001 – 2002 attività formative per apprendisti approvata con DGR n. 31 – 2923 del 07/05/2001.

3 Azioni formative per i tutori aziendali

La formazione dei tutori aziendali dovrà essere impostata secondo quanto previsto dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n. 22. La Regione si riserva di comunicare alle Province, con apposito provvedimento, le risultanze di uno studio attualmente in corso sui modelli per la formazione dei tutori aziendali, al fine di indicare standard univoci sui contenuti e sulle metodologie della formazione dei tutori.

4 Azioni a favore di strutture e sistemi

Sono prevedibili azioni per agevolare lo sviluppo del sistema della formazione in apprendistato, tali azioni potranno essere finalizzate a:

- adeguamento delle tecnologie utili al sistema dell'offerta formativa per l'apprendistato;
- consolidamento dei programmi di comunicazione;
- azioni di formazione dei formatori finalizzate ad una armonizzazione tra le professionalità dei sistemi formativi e dell'istruzione.

SEZIONE 5

Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti

- **Ente Pubblico** che svolga attività di formazione e che preveda all'interno dello Statuto la formazione professionale come fine - L.R. n. 63/95 art. 11, lettera a).
- **Ente senza fine di lucro** emanazione delle parti sociali o Ente senza fine di lucro emanazione di associazioni con finalità statutarie formative e sociali - L.R. 63/95 art. 11, lettera b) e Texilia S.p.A. istituita ai sensi della L.R. 47/84.
- **Consorzio e/o Società consortile** con partecipazione pubblica documentata da specifici atti amministrativi - L.R. n. 63/95 art. 11, lettera c).
- **ATS - Associazione temporanea di scopo** composta da almeno un soggetto di cui alla L.R. 63/95 art. 11, lettere a), b), c). La ATS potrà anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo di legge**.**
- **ATS Associazione temporanea di scopo** costituita da Agenzie formative e Istituzioni scolastiche secondarie statali o Universitarie o non statali (paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000 n.62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.lgs n. 297 del 1994).

I soggetti sopra indicati sono da considerarsi beneficiari dei finanziamenti in attesa dell'accreditamento delle Strutture Formative ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001**.**

In ogni caso gli operatori erogatori di attività formative dovranno aver ottenuto l'accreditamento, ai fini della finanziabilità delle attività stesse, entro il 1° luglio 2003 così come previsto dall' art. 12 comma 1 e art. 3 comma 5 della D.G.R. n. 44 – 7747 del 12/11/01 e successive modificazioni.

L'operatore affidatario di azioni di formazione per apprendisti dovrà in ogni caso sottoscrivere, all'atto della domanda di contributo, la garanzia della conclusione delle attività formative previste per legge indipendentemente dalla definizione delle procedure di accreditamento.

SEZIONE 7

Catalogo Provinciale dell'offerta formativa

Modalità di gestione

Le Province, sentiti gli organismi di concertazione provinciale provvedono, con apposito bando redatto nel rispetto delle linee guida previste dalla presente Direttiva, alla valutazione delle candidature degli operatori al fine della definizione e dell'aggiornamento del Catalogo provinciale dell'offerta formativa. Il Catalogo provinciale dell'offerta formativa è finalizzato alla formalizzazione dell'offerta formativa da parte della Pubblica Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24/06/1997 art. 16 n.196 e successive modificazioni. Il Catalogo dell'offerta formativa deve essere reso pubblico e disponibile a tutti i soggetti interessati.

Resta a tutti gli effetti in vigore, prima della nuova definizione, il Catalogo dell'offerta formativa istituito ai sensi della Direttiva 2001 – 2002 Attività Formative per Apprendisti approvata con DGR n. 31 – 2923 del 07/05/2001.

Il Catalogo dell'offerta formativa potrà essere aggiornato secondo le modalità previste dai bandi provinciali.

L'organizzazione dell'offerta formativa dovrà essere impostata secondo criteri che garantiscano la massima capillarità su tutto il territorio di competenza e dovrà altresì tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza degli apprendisti alle attività formative. A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza massima, definito tra i 30 ed i 50 chilometri in dipendenza della rete dei trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la via più breve tra il comune in cui lavora l'apprendista e il comune sede dell'Agenzia formativa.

In coerenza con le indicazioni del Programma Operativo Regionale FSE 2000 – 2006, le Province sono impegnate a ricorrere, al fine della redazione del Catalogo dell'offerta formativa e delle successive attribuzioni di attività formative ai rispettivi operatori, ad una procedura aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità.

SEZIONE 8

Struttura e contenuti dell'offerta formativa

Al fine di garantire il massimo dell'omogeneità a livello regionale sulla struttura e sui contenuti delle attività formative si dispone affinché le stesse prevedano:

- un modulo di accoglienza finalizzato alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del "patto formativo" tra l'apprendista, la struttura formativa e l'impresa**.**
  A questo fine dovranno essere utilizzate le prove per i vari livelli delle scale Alls predisposte dalla Regione Piemonte ed erogabili tramite il software "Questionari". Potranno inoltre essere utilizzati analoghi strumenti predisposti per l'alfabetizzazione informatica e per la lingua straniera. I livelli delle scale Alls possono essere certificati;
- moduli di base e moduli di contenuti trasversali organizzati in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n.179;
- moduli aggiuntivi di cui al Decreto Interministeriale 16/5/2001 n. 152;
- moduli professionalizzanti sulle competenze chiave nei vari settori, i cui contenuti dovranno, in relazione alle funzioni svolte in azienda, essere ancorati ad una rielaborazione dell'esperienza lavorativa, al fine di rendere espliciti gli apprendimenti impliciti acquisiti sul luogo di lavoro.

L'organizzazione delle attività formative dovrà seguire l'impostazione sopra descritta indipendentemente dalla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo" di cui al precedente punto 1 (Sezione 4) riguardante la Tipologia delle Azioni.

In ogni modulo dovranno essere descritti i relativi contenuti ed obiettivi, nonché le modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.

La metodologia didattica ed organizzativa dovrà inoltre garantire la possibilità di ridefinire il percorso modulare professionalizzante durante lo svolgimento del corso, riprogettando il medesimo, anche in termini di competenze, coerentemente alle eventuali indicazioni regionali o delle imprese interessate. L'impresa e l'Agenzia formativa possono concordare particolari percorsi formativi ancorati all'esperienza di lavoro dell'apprendista da realizzarsi, anche all'esterno dell'Agenzia formativa, fermo restando la compatibilità economica. Tali percorsi potranno eventualmente essere realizzati con il concorso economico da parte dell'impresa interessata.

Circolare Ministeriale 9 novembre 2000 n. 78

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 9 novembre 2000 n. 78, le Agenzie formative provvedono ad organizzare iniziative di recupero delle assenze degli apprendisti al fine di garantire la partecipazione all'attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Apprendisti in obbligo formativo

In caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro, le Agenzie formative devono darne tempestiva comunicazione ai competenti Centri per l'impiego, indirizzando presso gli stessi quegli apprendisti, ancora in obbligo formativo, affinché essi possano essere reinseriti in un percorso formativo finalizzato all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge. Alla comunicazione viene allegata una certificazione sulle competenze acquisite dall'apprendista. I Centri per l'impiego, ricevuta comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, hanno comunque il compito di convocare i giovani ancora in obbligo formativo al fine di offrire loro servizi di orientamento personalizzati, in grado di consentire, sulla base dell'analisi del livello di conoscenze e competenze posseduto, dell'età e delle inclinazioni individuali, la scelta tra i vari percorsi formativi possibili per il completamento della formazione del soggetto.

SEZIONE 9

Oneri a carico dell'impresa

L'impresa deve effettuare la comunicazione dei dati dell'apprendista presso i competenti Centri per l'impiego entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione così come previsto dalla vigente normativa (legge 28 novembre 1996 art. 9 bis, n. 608).

Gli uffici provinciali, a seguito dell'avvenuta comunicazione dei dati dell'apprendista, comunicano formalmente l'offerta formativa all'impresa così come previsto dalla legge 24/06/1997 art. 16 n. 196 e successive modificazioni.

Le imprese, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta formativa formalmente trasmessa dagli uffici provinciali, provvedono alla pre-iscrizione dell'apprendista presso una delle Agenzie formative indicate nel Catalogo provinciale dell'offerta formativa. L'agenzia formativa rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuta pre-iscrizione.

Qualora l'Agenzia formativa non operi l'avvio delle attività entro 90 giorni dalla data di pre-iscrizione dell'apprendista dovrà darne comunicazione all'impresa interessata. L'impresa, entro i 30 giorni successivi provvederà alla pre-iscrizione dell'apprendista presso una nuova Agenzia formativa avvalendosi del supporto dei competenti uffici provinciali.

Questa modalità è applicabile solamente nel caso di pre-iscrizione degli apprendisti alla modalità "corso strutturato". L'opzione organizzativa del "progetto formativo" deve garantire l'avvio di tutte le pre-iscrizioni indipendentemente dalle tipologie di scolarità, di figure professionali, di settore e contratto collettivo di riferimento e di localizzazione territoriale così come indicato al punto 1 (Sezione 4) riguardante la Tipologia delle Azioni.

SEZIONE 10

Risorse Finanziarie

Determinazione dei costi preventivi delle attività formative

La modalità di calcolo dei costi delle attività formative è definita dal valore del voucher per persona opportunamente proporzionato in relazione alla durata dell'azione formativa prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di settore. Il valore del voucher per persona è stabilito nella misura massima di euro 1.300,00 comprensivo delle spese per la formazione dei tutori aziendali.

Per gli apprendisti i cui contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono attività formative ridotte o incrementate, la determinazione del valore dei rispettivi voucher sarà proporzionata secondo la seguente esemplificazione → voucher = 1.300,00 X n° ore contrattualmente previste / 120.

La determinazione del costo a preventivo è definita in relazione alla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo".

Modalità organizzativa "Corso Strutturato" - Determinazione del costo a preventivo.

Questa modalità organizzativa consente una composizione della classe con un numero massimo di 18 apprendisti.

Il preventivo viene contabilizzato su un numero massimo di 12 apprendisti per il relativo valore di voucher.

Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l'80% delle attività formative.

Modalità organizzativa "Progetto formativo" - Determinazione del costo a preventivo.

Questa modalità organizzativa consente una composizione del progetto senza limitazioni quantitative di persone e contestualmente prevede l'obbligo, da parte dell'operatore, di garantire quanto indicato nella precedente Sezione 4, punto 1. La formulazione del progetto è strutturata per moduli la cui composizione deve in ogni caso garantire un buona qualità della didattica. Il numero massimo di persone inseribili in un modulo è pari a 24 allievi effettivamente frequentanti. Numeri superiori devono essere autorizzati dalle Province secondo modalità che saranno specificate nei relativi bandi.

Il preventivo viene contabilizzato moltiplicando il numero di apprendisti per il relativo valore di voucher.

Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l'80% delle attività formative per ogni modulo frequentato.

Ridefinizione della spesa a consuntivo

L'effettiva definizione della spesa a consuntivo terrà conto dell'attività svolta. Non saranno contabilizzati i voucher di apprendisti la cui presenza all'attività formativa risulti inferiore all'80% della durata di formazione esterna prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Integrazione tra i sistemi

Le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa e dell'attività di formazione professionale, costituiscono crediti formativi per l'eventuale accesso a corsi di istruzione secondaria superiore. Tale modalità dovrà essere definita nell'ambito di accordi quadro tra la Direzione Scolastica Regionale del Ministro della P.I., la Direzione regionale formazione professionale lavoro e le parti sociali. Le Istituzioni scolastiche e le Agenzie di formazione possono individuare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema, così come previsto dal D.P.R. 12 luglio 2000 art.6, n. 257 (Regolamento di attuazione della legge nazionale 17 maggio 1999 art. 68, n. 144).

SEZIONE 11

Certificazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono avere struttura modulare e sono certificati attraverso due modalità:

1. L'Agenzia formativa, titolare dei corsi, rilascia formale attestazione del percorso formativo effettuato, secondo i modelli di cui alla D.G.R. 18 gennaio 1999 n.22-26487 e alla D.D.30 marzo 1999, n.156 e successive modificazioni, agli apprendisti che passano all'annualità successiva e a quegli apprendisti che hanno frequentato anche solo parzialmente il percorso formativo. L'unità minima di attestazione è da considerarsi il modulo. Le attestazioni di cui sopra dovranno indicare il numero di ore di presenza dell'apprendista e il numero dei moduli frequentati con le relative presenze.
2. La Provincia rilascia agli apprendisti che completano il percorso formativo, mediante il modello di Attestato di Frequenza e Profitto, approvato con la D.G.R. 18 gennaio 1999 n.22-26487 e D.D.30 marzo 1999, n.156 e successive modificazioni, una certificazione finale dei risultati conseguiti. Tale attestazione tiene conto dei moduli superati con successo, del dossier prodotto dall'apprendista e dell'eventuale verifica aggiuntiva prevista. Le attestazioni sono da considerarsi anche come crediti per nuove ammissioni all'interno di successivi processi formativi.

A seguito della presentazione sulla procedura S.inf.od dei percorsi per aree di attività e per competenze, l'Agenzia formativa potrà attestare le competenze stesse secondo modalità che saranno definite con specifico atto deliberativo della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte definirà le modalità dell'eventuale certificazione finale di qualifica o specializzazione. In generale, gli allievi con certificazione di competenze riferentesi all'80% di un percorso di qualifica, potranno essere ammessi al relativo esame finale.

Apprendisti in possesso di titoli post - obbligo (Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 art. 3 comma 2)

Per gli apprendisti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, accordi nazionali tra le parti sociali possono definire, nello specifico, i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell'apprendistato; in questo caso occorrerà pianificare all'interno del corso percorsi formativi differenziati.

Riassunzione di apprendisti (Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 art. 3, comma 1)

Nei casi di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendista, per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative di carattere trasversale e di base di cui al Decreto 8 aprile 1998 all'art. 2, punto a), sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati previa dimostrazione dell'avvenuta partecipazione ai corsi.
A questo proposito, si precisa che rimane in capo all'impresa l'obbligo della frequenza alla formazione esterna prevista dalla legge nazionale n. 196/97 art. 16. L'apprendista dovrà frequentare moduli i cui contenuti siano adeguati alle conoscenze già acquisite in precedenti azioni formative.
Il passaggio dalla prima alla seconda annualità deve essere certificato dal soggetto attuatore dell'attività formativa mediante una dichiarazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Formazione tutori aziendali (D.M. 28 febbraio 2000)

All'avvio della prima annualità di formazione esterna i tutori aziendali sono tenuti a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa a loro rivolta, di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle Agenzie di formazione titolari di corsi per apprendisti. La formazione dei tutori dovrà sviluppare le competenze previste dal D.M. 28 febbraio 2000 art. 3. Tali azioni di formazione sono da vedersi anche come momenti di negoziazione sui reciproci ambiti di intervento.Le Agenzie formative possono avvalersi di strutture o personale specializzato per la formazione dei tutori aziendali.

SEZIONE 12

Verifica sullo stato di avanzamento delle azioni

L'azione di verifica sullo stato di avanzamento delle azioni svolta dalla Regione tenderà ad analizzare le attività previste dalla presente Direttiva e la loro ricaduta sulle realtà territoriali aziendali e formative. Questa azione rappresenta un essenziale strumento per sostenere il processo di "miglioramento continuo" del sistema apprendistato. Dovranno essere evidenziate le criticità al fine di individuare interventi correttivi e utili indicazioni sia per apportare correzioni in itinere che per le successive fasi di programmazione.

L'attribuzione alla Regione del coordinamento delle attività di verifica sullo stato di avanzamento delle azioni consente:

⇒ di garantire una corretta e omogenea metodologia di intervento e di raccolta delle informazioni e di organizzare la circolazione delle stesse, senza sostituirsi ai soggetti che già attuano in proprio attività coerenti di monitoraggio e di raccolta di informazioni (raccordare , mettere in rete e integrare le attività di monitoraggio messe in atto o previste da ciascuna Provincia);

⇒ di comprendere e valorizzare le singole esperienze e di costruire un quadro coerente delle diverse realtà al fine di meglio individuare sia i problemi che le" buone pratiche" su cui concentrare l'attenzione per il miglioramento continuo del sistema;

⇒ di evidenziare i problemi e rapportarli alle cause reali degli stessi per consentire di trovare soluzioni efficaci;

⇒ di fornire supporto alle diverse realtà che ne manifestino l'esigenza per introdurre miglioramenti in itinere e innescare processi virtuosi di miglioramento.

⇒ di stabilire rapporti di collaborazione con tutti gli attori del sistema "apprendistato" (Regione, Province, parti sociali, Centri per l'impiego, Agenzie formative, scuole, imprenditori, formatori, apprendisti) impegnandoli, con le proprie specificità di ruolo e di responsabilità, nel processo di analisi delle azioni in corso e di miglioramento continuo delle stesse.

Le azioni sopra indicate saranno affidate con successivo atto all'Agenzia Piemonte Lavoro nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e valutazione ad essa attribuite dalla legge regionale 14 dicembre 1998 art.9, n. 41. L'Agenzia Piemonte Lavoro si avvarrà di un gruppo di coordinamento espressione del Comitato di Pilotaggio sull'apprendistato.

L'Agenzia Piemonte Lavoro predisporrà rapporti semestrali sull'andamento quantitativo dei flussi delle attività programmate i cui contenuti saranno oggetto di approfondimento in seno al Comitato di Pilotaggio sull'Apprendistato.

Infine saranno avviate attività di verifica sulle azioni svolte in ordine agli indicatori di monitoraggio previsti dal Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo 3. Le Province dovranno predisporre rapporti periodici sull'andamento delle azioni in ordine, sia agli indicatori di carattere finanziario che fisico secondo modelli che saranno definiti successivamente.

Sezione 13

Disposizioni finali

La Direzione Regionale Formazione Professionale Lavoro determinerà, con propri atti, eventuali deroghe o modificazioni riguardanti aspetti gestionali e organizzativi relativi alla realizzazione delle azioni previste dalla presente Direttiva.

APPRENDISTATO 2003-2004
D.G.R. n. 49 – 10688 del 13/10/2003

La Giunta, nel prendere atto della impossibilità oggettiva di disciplinare l'offerta formativa in apprendistato secondo gli indirizzi indicati dalla Legge 14 febbraio, n. 30 in quanto l'ordinamento conseguente era al momento in fase di definizione, approvava, tra l'altro:

- la continuità degli indirizzi della Direttiva 2002-2003 di cui alla deliberazione n. 75-7234 del 30/09/2002 confermando la validità dei Bandi provinciali posti in essere per la definizione dei Cataloghi dell'offerta formativa ferma restando la facoltà, da parte delle Province, di adeguare eventuali aspetti di carattere gestionale;

- e integrava le disposizioni inerenti la "Determinazione dei costi preventivi delle attività formative" di cui alla Sezione 10 della Direttiva 2002-2003, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n. 8/2003 sulla certificazione dei rendiconti prevedendo, quale copertura degli oneri finanziari conseguenti, un costo massimo pari ad Euro 160,00 per la tipologia "corsi strutturati" ed Euro 260,00 per la tipologia "progetti formativi".

APPRENDISTATO 2004-2005
D.G.R. n. 23 – 13127 DEL 26/07/2004

Premessa

In attesa della regolamentazione dei profili formativi, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, l'Amministrazione regionale piemontese ha già assunto, con propria deliberazione n. 49-10688 del 13/10/2003, la determinazione affinché sia garantita la continuità dell'offerta formativa per l'anno 2004, secondo le regole già definite nella Direttiva 2002-2003 approvata con deliberazione n. 75-7234 del 30/09/2002.

Con il presente atto, in conformità con la legislazione nazionale e con gli indirizzi già assunti dalla Giunta Regionale, si intendono perfezionare alcune linee di programmazione individuate dalla Direttiva Apprendistato 2002-2003 al fine di qualificare, maggiormente, l'offerta formativa per l'Apprendistato. Gli elementi innovativi introdotti sono stati individuati sulla base delle indicazioni avute dalle Istituzioni Provinciali a seguito dell'esperienza di gestione fino ad oggi avuta, e dei rilievi emersi in sede di Comitato di pilotaggio sull'Apprendistato.

Il presente atto di indirizzo si configura nel contesto del processo di trasferimento delle funzioni alle Province in materia di formazione professionale previsto dalla legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Gli indirizzi sono rivolti alle Province piemontesi per l'organizzazione e gestione dell'offerta formativa, regolata da specifici bandi pubblici emanati dalle Province stesse secondo le indicazioni descritte nelle Sezioni che seguono.

SEZIONE 1

Gestione delle preiscrizioni degli apprendisti

La fase di preiscrizione degli apprendisti presso le sedi formative individuate dalle imprese deve trovare una maggiore funzionalità operativa sul livello provinciale di riferimento affinché venga facilitata la lettura della banca dati, e la relativa gestione, da parte dell'Amministrazione Pubblica competente.

L'avvio delle attività formative dovrà aver luogo entro 120 giorni dalla data di preiscrizione dell'apprendista all'agenzia formativa. Qualora entro il termine indicato non vengano attivati i corsi o i progetti formativi, l'agenzia formativa dovrà darne comunicazione all'impresa interessata che, entro i 30 giorni successivi, provvederà alla preiscrizione dell'apprendista presso una nuova agenzia formativa avvalendosi del supporto dei competenti uffici provinciali.

SEZIONE 2

Spese allievi

Spese Trasporti
Può essere riconosciuta una quota di rimborso delle spese relative ai mezzi di trasporto pubblico di linea, documentabili in sede di rendicontazione, fino ad un massimo di Euro 60,00 medi per apprendista.

Spese per i soggetti diversamente abili
Può essere riconosciuto un contributo massimo pari ad Euro 1.000,00 per ogni apprendista diversamente abile. Tale contributo è erogabile per le spese di docenza derivanti dall'affiancamento dell'insegnante di sostegno.

SEZIONE 3

Criteri di premialità

Al fine di dare maggiore sviluppo alla qualificazione dell'offerta formativa per l'Apprendistato, vengono introdotti alcuni elementi di premialità a cui potranno concorrere gli operatori della formazione professionale che realizzeranno le attività formative secondo le seguenti indicazioni:

1. Utilizzo di laboratori
Viene considerato elemento di premialità l'utilizzo di laboratori secondo la definizione degli standard minimi regionali in ordine al numero minimo di strumenti/attrezzature rapportato al numero massimo di allievi per strumento/attrezzatura, così come previsto dall'Allegato 1 dei "MODELLI della Direttiva Diritto Dovere 2004-2007".
L'importo riconoscibile è di Euro 3,00/ora per il numero di ore di laboratorio per il numero di apprendisti che concluderanno almeno l'80% delle attività formative. Il costo massimo riconoscibile è di Euro 120,00 per apprendista.

2. Conseguimento di titoli certificabili
Viene considerato elemento di premialità il conseguimento totale o parziale della patente informatica ECDL o equivalente. Per ottenere il riconoscimento economico devono essere presenti, nel percorso formativo, i contenuti relativi a tutti i 7 moduli previsti dal Syllabus di riferimento della ECDL o equivalente, per una durata di almeno 80 ore complessive. La frequenza di 80 ore si ottiene considerando almeno 8 ore per il primo modulo - concetti di base della tecnologia dell'informazione - e almeno 12 ore per ciascuno dei moduli da 2 a 7.
L'importo massimo riconoscibile è di Euro 8,00 per ogni modulo, per il numero di apprendisti che supereranno l'esame per ciascuno dei moduli frequentati.
Vengono inoltre riconosciuti i costi relativi all'espletamento dell'esame per la patente informatica ECDL.

3. Tutore formativo nell'obbligo formativo

Viene riconosciuto quale elemento di premialità l'individuazione della figura del tutore formativo per le attività di formazione per apprendisti in obbligo formativo ai sensi della legge n. 144/99. Il tutore formativo deve essere individuato dall'agenzia formativa che dovrà dimostrare, nel corso delle fasi di monitoraggio, la effettiva professionalità e competenza. Tra i compiti del tutore formativo rientrano**:** le funzioni di stipula del patto formativo in raccordo con il tutore aziendale e l'apprendista, il coordinamento con i docenti, il raccordo con le aziende ed il fatto di essere il referente nei rapporti con la Provincia.

L'importo massimo riconoscibile è pari ad Euro 150,00 per ogni apprendista in obbligo formativo avviato ai corsi. Tale somma viene riconosciuta per ogni percorso di 120 ore.

4. Capacità di attivazione delle attività formative

E' riconosciuta condizione di premialità ai soggetti titolari di domande di contributo, qualora venga dimostrata la capacità di attivare corsi e progetti formativi per il 100% degli apprendisti preiscritti nel periodo di riferimento.
L'importo riconoscibile è pari ad Euro 20,00 per ogni apprendista.

Il riconoscimento della premialità si acquisisce unicamente a seguito del superamento dell'80% del monte ore di formazione di riferimento.

La contabilizzazione dell'insieme delle quote derivanti dai criteri di premialità deve essere indicata nel preventivo di spesa del corso alle voci riportate nell'apposita modulistica al momento della presentazione della domanda.
Il riconoscimento delle premialità sarà oggetto di verifica in sede rendicontale secondo le disposizioni di dettaglio emanate dai competenti uffici provinciali.

SEZIONE 5

Modalità di avvio delle attività e Monitoraggio

Avvio delle attività formative

Lo sviluppo delle attività formative, nel corso dell'annualità, dovrà risponde a criteri di efficienza complessiva del sistema con particolare attenzione alla effettiva attivazione dei percorsi formativi per gli apprendisti già preiscritti presso le sedi formative individuate dalle rispettive imprese. L'organizzazione delle attività di formazione potrà avere cadenza periodica nel corso dell'annualità di riferimento.

Per gli apprendisti in obbligo formativo l'organizzazione dell'offerta formativa dovrà rispondere a criteri di massima flessibilità al fine di garantire la maggiore attivazione possibile di corsi per questa tipologia di soggetti.

Monitoraggio

Nell'ambito delle funzioni gestionali, attribuite alle Province, si rende necessario individuare criteri e indicatori che consentano, mediante un apposito sistema di monitoraggio, la rilevazione di inadempienze o irregolarità da parte degli operatori titolari di azioni formative. Le linee guida, e il relativo manuale di monitoraggio contenente le penalizzazioni da attribuire agli operatori, saranno approvate nei relativi bandi provinciali redatti secondo gli indirizzi di cui al presente atto.

APPRENDISTATO 2005-2006
D.G.R. n. 36 - 2853 del 15/05/2006

Ad integrazione degli indirizzi assunti con deliberazione n. 23-13127 del 26/07/2004 la Giunta, tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di apprendistato con riferimento:

- alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- alla legge 14 maggio 2005, n.80 che stabilisce che, fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 è rimessa ai Contratti colletti nazionali di categoria;

e in attesa dell'approvazione della L.R. sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato", ha ritenuto necessario definire una maggiore armonizzazione tra la normativa previgente e la riforma introdotta dalla normativa sopra richiamata prevedendo, tra l'altro, anche per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i.:

- l'utilizzo dei Cataloghi provinciali dell'offerta formativa definita sulla base di accordi tra imprese ed Agenzie formative, fermo restando quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, del D. Lgs. sopra richiamato;

e ha stabilito altresì che:

- l'offerta formativa dovesse prioritariamente essere organizzata per la realizzazione della prima annualità formativa tenuto conto delle esigenze espresse dai rispettivi territori provinciali.

APPRENDISTATO 2007
D.G.R. n. 30 – 5318 del 19/02/2007

Ad integrazione degli indirizzi assunti con le deliberazioni n. 23-13127 del 26/07/2004 e n. 36-2853 del 15/05/2006 relativamente all'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/1997 la Giunta ha preso atto che:

- la gestione dell'offerta formativa per l'apprendistato rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997 permane in capo all'Amministrazione pubblica competente e si realizza, nel rispetto degli indirizzi già assunti con le deliberazioni sopra indicate, mediante le modalità gestionali indicate nei Bandi provinciali;

- la mancata partecipazione degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997 alle iniziative di formazione esterna all'azienda, proposte formalmente dall'Amministrazione pubblica competente, finanziate ed effettivamente attivate, comporta la non applicazione delle relative agevolazioni contributive;

e ha considerato che:

- l'offerta formativa organizzata mediante i Cataloghi provinciali per l'apprendistato è operativa per gli apprendisti i cui CCNL sono riferiti all'art. 16 della Legge n. 196/1997:

La Giunta, inoltre, nel ribadire quanto previsto dalla Legge n. 80/2005 che stabilisce che, fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 è rimessa ai Contratti colletti nazionali di categoria, e nell'attesa della definizione dei provvedimenti attuativi della L.R. 26 gennaio 2007 n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato", ha deliberato, ad integrazione degli indirizzi assunti con i provvedimenti sopra indicati:

di prevedere, pur nel rispetto delle specifiche esigenze espresse dai territori provinciali, modalità di organizzazione dell'offerta formativa rispondenti a criteri di maggiore razionalizzazione ed economicità secondo i seguenti indirizzi di carattere generale:

- l'accesso ai Cataloghi Provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato può essere articolato con cadenze rispondenti alle specifiche esigenze di ciascuna Provincia;
- l'offerta formativa deve essere prioritariamente organizzata alla realizzazione della prima annualità formativa secondo l'articolazione indicata nel successivo punto, pur nel rispetto delle specifiche esigenze dei territori provinciali;
- l'offerta formativa deve essere organizzata secondo il seguente ordine di priorità e fino alla concorrenza delle risorse disponibili per:

  a) apprendisti con età inferiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale;
  b) prevalenza di apprendisti con età superiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale;
  c) prevalenza di apprendisti in possesso di qualifica professionale;
  d) prevalenza di apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore;
  e) prevalenza di apprendisti in possesso di laurea.